

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO**

dott.ssa Luisa Berardo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. A.C.C. ad oggetto ripetizione d'indebito oggettivo, promossa da

CLIENTE

-attore

CONTRO

COMPAGNIA TELEFONICA e BANCA ALFA

-convenute

NONCHE'

BANCA BETA

-chiamata in causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda non merita accoglimento.

L'attore ha dedotto che in data 13.10.2014 stipulava con la società COMPAGNIA TELEFONICA un contratto ricaricabile con carta di credito e annesso telefono cellulare per la durata di 30 mesi. Tuttavia, il giorno seguente (14.10.2014), avendo constatato un'inadeguata copertura della rete nella zona di residenza, inoltrava alla COMPAGNIA TELEFONICA la richiesta di disdetta del contratto senza ricevere, da parte di quest'ultima, positivo riscontro e continuando a subire, da parte della stessa, addebiti sul proprio conto corrente di somme per consumi inesistenti. Successivamente, in data 04.11.2014, provvedeva alla restituzione del cellulare.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, ha citato in giudizio la COMPAGNIA TELEFONICA e la BANCA, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) dichiararsi la nullità del contratto stipulato con COMPAGNIA TELEFONICA in ragione del diritto di recesso esercitato; 2) dichiararsi la nullità delle somme accreditate dalla Banca, imputate al contratto de quo, con decorrenza 04.11.2014 ad oggi, nonché con riferimento a periodi successivi, fatti salvi i costi riferiti ai consumi effettivi; 3) condannarsi COMPAGNIA TELEFONICA alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché delle spese di spedizione sopportate per la restituzione del cellulare; 4) condannarsi la stessa al risarcimento del danno subito da valutarsi in via equitativa; 5) ordinarsi alla Banca l'interruzione del servizio di addebito automatico delle somme a favore di COMPAGNIA TELEFONICA, nonché a compiere ogni utile attività finalizzata al rimborso delle somme da quest'ultima indebitamente prelevate.

Sentenza, Giudice di Pace di Avellino, dott.ssa Luisa Berardo, n. 1475 del 12 agosto 2020

Si sono costituite in giudizio COMPAGNIA TELEFONICA e BANCA ed hanno sollevato eccezioni di rito. Nei merito hanno impugnato la domanda e ne hanno chiesto il rigetto con ogni conseguenza di legge.

L'attore, alla luce delle difese spiegate dalla Banca ha chiesto, ed è stato autorizzato, ad estendere il contraddittorio nei confronti della Banca BETA, la quale, costituitasi ritualmente in giudizio, ha anch'essa sollevato eccezioni di rito impugnando, nel merito, la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Dall'esame della documentazione in atti si evince che l'attore, in data 13 ottobre 2014, sottoscriveva, presso un centro autorizzato, un contratto di abbonamento con la compagnia telefonica per l'attivazione dell'utenza n. OMISSIS, aderendo al piano tariffario OMISSIS che prevedeva una rata mensile di OMISSIS. L'offerta prevedeva anche la consegna di un terminale modello OMISSIS del costo di OMISSIS; importo che gli veniva rateizzato in n. 15 rate mensili di OMISSIS ognuna. Egli, pertanto, aderendo a tale offerta, accettava di corrispondere al pagamento delle su citate rate (l'un'a per-traffico, L'altra per il terminale) a mezzo carta di credito, autorizzando, conseguentemente, la predetta società ad inviare disposizioni di addebito continuativo all'emittente istituto bancario con riferimento alle fatture che di volta in volta venivano dalla stessa emesse (v. copia contratto in atti).

Si evince, inoltre, che l'istante, in data 14.10.2014, inoltrava a COMPAGNIA TELEFONICA una richiesta di recesso dal contratto trattenendo, tuttavia, il terminale che, a suo dire, riconsegnava in data 04.11.2014.

Si evince, infine, che l'istante medesimo, nel periodo 14.10.2014/23.12.2014, faceva utilizzo dell'utenza telefonica (v. tabelle traffico di ottobre, novembre e dicembre 2014 allegate alla produzione di COMPAGNIA TELEFONICA).

Alla luce delle suddette risultanze istruttorie è pertanto di solare evidenza che, sebbene l'attore abbia provato di aver esercitato il diritto di recesso nei modi e secondo le modalità contrattualmente previste (art. 21 delle Condizioni generali di contratto), egli, tuttavia, non ha dimostrato di aver provveduto alla contestuale ed immediata riconsegna del terminale. E ciò in violazione di quanto disposto dall'art. 21.6 della Condizioni medesime.

Tale ultima circostanza ha evidentemente indotto la convenuta COMPAGNIA TELEFONICA a continuare a dare esecuzione al contratto de-quo, registrando i consumi effettuati dal cliente - odierno attore -, ad emettere le relative fatture e ad inviare le richieste di addebito alla banca emittente della carta di credito a quest'ultimo intestata.

E ciò anche in considerazione che, da quanto è dato evincersi dalla documentazione dallo stesso versata in atti (v. copia allegata alla sua produzione), la riconsegna del cellulare avveniva in data 07.02.2015 ed i consumi dallo stesso effettuati, regolarmente registrati dalla compagnia telefonica, si protraevano dal 14.10.2014 sino al 23 dicembre 2014.

Ne consegue che l'attore deve ritenersi inadempiente rispetto agli impegni contrattualmente assunti con la COMPAGNIA TELEFONICA che, di contro, ha dimostrato di aver adempiuto in maniere puntuale agli obblighi cui era tenuta in virtù del contratto de-quo.

Peraltro l'istante, pur avendo esercitato il diritto di recesso di cui sopra nei confronti della COMPAGNIA TELEFONICA non ha provato di aver fatto contestuale richiesta alla banca «emittente della carta di credito di cui era titolare» di revoca della disposizione di addebito delle citate rate mensili in favore della medesima COMPAGNIA TELEFONICA.

Sentenza, Giudice di Pace di Avellino, dott.ssa Luisa Berardo, n. 1475 del 12 agosto 2020

Circostanza, quest'ultima, che di certo esonera la banca da ogni responsabilità e, peraltro, traducendosi in una chiara violazione del generale principio dell'ordinaria diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), crea i presupposti perché egli possa ritenersi corresponsabile dei danni che deduce di aver subito, ex art. 1218 c.c., e dei quali, in ogni caso, non ha offerto prova.

Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il G.d.p., definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute COMPAGNIA TELEFONICA e BANCHE che determina in complessivi €. 1.200,00 (ovvero €. 400,00 per ognuna), oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.

Avellino, li 09.06.2020

Il G.d.p.
dott.ssa Luisa Berardo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*